



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 46 del 23 MAR. 2012

Oggetto: "ALESSI Francesco c/Provincia". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio al fine di inoltrare al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Messina istanza di svincolo somme pignorate. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno della somma di € 2.500,00 =.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore	Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3) Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4) Assessore	Sig. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5) Assessore	Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6) Assessore	Dott. <u>(Sig.)</u> Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7) Assessore	Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore	Dott. Salvatore	SCHIMBRI	<u>SI</u>
9) Assessore	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>NO</u>
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore	Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12) Assessore	Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13) Assessore	Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14) Assessore	Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Assume la Presidenza

Partecipa il Segretario Generale

Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1°

U.D. Affari Legali

U.O. Legale e Contenzioso

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Oggetto: "ALESSI Francesco c/Provincia". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio al fine di inoltrare al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Messina istanza di svincolo somme pignorate. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno della somma di € 2.500,00 =.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 09/12/03, il Sig. Alessi Francesco ha pignorato le somme detenute da questa Provincia Regionale presso la propria Tesoreria di allora, Banca di Lodi, fino alla concorrenza di € 130.000,00 =, in forza di sentenza n. 58/03 del Tribunale di Messina;

VISTA l'ordinanza del 02/02/04, con cui la Corte di Appello di Messina ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta sentenza;

VISTA l'ordinanza del 26/07/04, con cui il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Messina ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva relativa all'atto di pignoramento notificato dal Sig. Alessi;

VISTA la sentenza n. 46/10, con cui la Corte di Appello di Messina, in parziale accoglimento dell'appello proposto da questa Provincia Regionale avverso la sentenza n. 58/03 del Tribunale di Messina, ha ridotto la somma da corrispondere al Sig. Alessi Francesco da € 99.687,82 = a € 6.556,00 =, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e metà delle spese dei giudizi di 1° e 2° grado;

VISTA la nota del 13/05/10, con cui la Tesoreria odierna, Banca Monte dei Paschi di Siena, in risposta alla nostra richiesta, comunica che risultano accantonate le somme pignorate, fino alla concorrenza di € 130.000,00 =, dal Sig. Alessi Francesco;

segue >

CONSIDERATO, pertanto, necessario per questa Provincia Regionale chiedere che vengano svincolate le somme staggite in forza della condanna derivante dalla suddetta sentenza n. 58/03 del Tribunale di Messina, almeno fino alla concorrenza di quanto statuito dalla sentenza n. 46/10 della Corte di Appello di Messina, che ha notevolmente ridimensionato l'importo che questo Ente deve pagare al Sig. Alessi Francesco;

CHE, pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio al fine di inoltrare al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Messina istanza di svincolo delle somme pignorate dal Sig. Alessi e a conferire, a tal fine, il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che, per tale attività, sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 2.500,00 =, al lordo degli oneri di legge, che, a tal fine, deve essere impegnato sul Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale 2011, *in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta in 1/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010;* *nei 2/12 all*

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il D. L. n. 223/06, convertito con L. n. 248 del 04/08/06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a stare in giudizio innanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Messina, al fine di inoltrare istanza di svincolo delle somme pignorate, in forza di sentenza n. 58/03 del Tribunale di Messina, dal Sig. Alessi Francesco con atto notificato il 09/12/03, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che, per tale attività, sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 2.500,00 =, al lordo degli oneri di legge;


IMPUTARE la somma complessiva di € 2.500,00 = al Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta in 1/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010;
nei 2/12

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento – U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Sent. n. 58/03 Trib. ME;
2. Atto di pignor. not. 09/12/03 da Alessi F.;
3. Ordinanza del 02/02/04 C. Appello ME;
4. Ordinanza del 26/07/04 G.E. Trib. ME;
5. Sent. n. 46/10 C. Appello ME;
6. Nota del 13/05/10 B. Monte dei Paschi di Siena.


Il Responsabile dell'Unità Operativa




Addi, _____

[-4 FEB. 2011]

12 FEB 2011
IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)



Visto Il Presidente e l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 14 FEB. 2011

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 15 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 15 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

2° D.M.P. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

IMPEGNO PROVVISORIO N. 1813

DISPONIBILITA' CAF 2260 BIL 2011

MESSINA 30/12/11 IL FUNZIONARIO

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F. On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 2 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 25 MAR. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiale elencato al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE


f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì _____

23 MAR. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE



15/10/12
[Signature]

Sett. 58/03

Rep. 451A

cnou. 226



COPIA

10819/3003
a

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Messina - Seconda Sezione Stralcio - nella persona del Giudice Onorario Aggregato Avv. Antonino Giunta in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 2406/94 R.G. e n° 1278/94 Ruolo Sez., introitata per la decisione alla udienza del 3/7/2002 e vertente

TRA

GALEAZZO GIUSEPPA, nata il 2/3/1941, quale procuratore generale di ALESSI FRANCESCO, nato a Messina il 9/1/1942 e residente negli U.S.A., giusta atto in Notar E. Grandi in data 14/9/1990 n° 6461, Distretto della Columbia, U.S.A., elettivamente domiciliata in Messina, alla Via Camiciotti n° 13 -isol. 137-, presso lo Studio dell'Avv. Gualtiero Cannaò, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,



-ATTRICE-

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Messina, al Viale Garibaldi n° 13, presso lo Studio dell'Avv. Pasquita Curreri, dalla quale è rappresentata e difesa per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

-CONVENUTA-

OGGETTO: risarcimento danni per occupazione abusiva di terreno -

2224/131
28 APR. 2003

PROVINCIA REGIONALE MESSINA
22 APR 2003
Prot. n.
DIVIS. ASPOS

NC

ESCEZIONI DELLE PARTI

In sentenza del 30/1/2002, l'Avv. Pasquita Curreri, per la Provincia di Messina, precisava le conclusioni "insistendo in tutte le proprie domande, eccezioni e difese e, comunque, eccependo e rilevando che la superficie effettivamente interessata dall'esecuzione dell'opera è di sole mq. 1552 e non mq. 2730 e che il valore attribuito dal C.T.U. non trova valida giustificazione e motivazione". -

In sentenza del 3/7/2002, l'Avv. Gualtiero Cannavò, per parte attrice, concludeva "riportandosi a tutte le eccezioni e difese come formulate in atti e insistendo nelle domande introduttive". -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28/10/1994, Galeazzo Giuseppa, residente in Sesto S. Giovanni (MI), nella qualità di procuratore generale di Alessi Francesco, residente negli U.S.A., conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale, la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente pro-tempore, esponendo che, con provvedimento del 26/10/1987, il Sindaco del Comune di Messina aveva disposto l'espropriazione di un appezzamento di terreno, di proprietà di esso Alessi Francesco, sito nel Villaggio Torre Faro di Messina, per i lavori di completamento della Strada Panoramica dello Stretto -3° Stralcio-; che, in data 20/1/1988, l'Amministrazione Provinciale di Messina, legittimata all'esecuzione dell'esproprio, si era immessa nel possesso del predetto terreno, omettendo le notifiche di legge e redigendo verbale in assenza del proprietario; che, in data 18/3/1992, essa Galeazzo, nella qualità, aveva stipulato con l'Amministrazione Provinciale di Messina una convenzione per la cessione bonaria del terreno, pattuendosi il pagamento dell'importo di £ 114.660.000, ma che tale accordo non veniva in



seguito concretizzato dal suddetto Ente pubblico che adduceva motivi dilatori. -

Tanto premesso, essa attrice, nella qualità, chiedeva dichiararsi risolta la scrittura di cessione bonaria del terreno per l'inadempimento dell'Ente locale e dichiararsi illegittimo il provvedimento espropriativo ed abusiva l'occupazione del terreno "de quo", mancando i presupposti di legge. Dichiararsi irreversibile l'illegittima espropriazione a seguito della realizzazione delle opere e conseguentemente condannarsi l'Amministrazione Provinciale di Messina al risarcimento dei danni, in favore di essa Galeazzo Giuseppa, nella qualità, determinandone l'entità in relazione al valore venale dell'immobile, alla sua mancata utilizzazione ed al deprezzamento subito dalla rimanente parte del terreno non espropriato, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali. -

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Messina, che evidenziava che la domanda attorea, tendente ad una declaratoria di illegittimità del procedimento espropriativo, si appalesava inammissibile sia perché non provata, sia perché le eventuali doglianze da avanzare nei confronti del provvedimento espropriativo del Sindaco di Messina del 26/10/1987 avrebbero dovuto essere proposte nella competente sede amministrativa. - Rilevava, altresì, che la convenzione stipulata tra le parti il 18/3/1992 non aveva più alcun valore, in quanto la controparte, alla detta data, non godeva più della proprietà del bene, atteso che il provvedimento ablativo era stato disposto in data 26/10/1987. - Concludeva richiedendo ritenersi e dichiararsi le domande attoree infondate in fatto ed in diritto. -

Parte attrice, di poi, insisteva nella richiesta di C.T.U. al fine di determinare il valore del bene abusivamente occupato. Quindi, il G.I. dell'epoca richiedeva



...sizione agli atti di causa sia del provvedimento espropriativo n° 921
...ndaco di Messina del 26/10/1987, nonché, relativamente alla cessione
...ria dell'area del 18/3/1992, chiarimenti in ordine alla eventuale
...vazione della stessa da parte della Giunta Provinciale ed alla eventuale
... dello stesso atto di cessione. -

...in seguito, depositato il predetto provvedimento Sindacale, ma non
...no forniti dall'Ente convenuto gli altri chiarimenti richiesti. -

...ssivamente, veniva disposta la richiesta C.T.U., estendendosi, di poi, il
...mandato peritale all'accertamento del deprezzamento delle parti residue del
...ento espropriato. -


...pletato tale incombenza, la causa veniva differita per la precisazione delle
...onclusioni. -

...n data 11/11/1998, entrata in vigore la legge n°276/97, il processo veniva
...assegnato alla istituita Sezione Stralcio del Tribunale. -

...assata, quindi, la causa in decisione, la stessa era rimessa sul ruolo dal
...cidente allo scopo di rinnovare ed adeguare la Consulenza Tecnica eseguita
...la nuova normativa vigente e, di poi, depositato l'elaborato peritale e
...precisate nuovamente le conclusioni, all'udienza del 3/7/2002, la causa era
...servata a sentenza. -

MOTIVI DELLA DECISIONE

...domanda attorea si appalesa fondata e merita, pertanto, accoglimento. -
...eliminamente, occorre dire che risulta provata agli atti di causa la
...egittimità del procedimento espropriativo sol che si consideri che il
...ndaco di Messina ha emesso decreto di occupazione del terreno "de quo" il
.../10/1987, che la effettiva occupazione dello stesso ha avuto materialmente
...go in data 28/1/1988, per come risulta dall'avviso di compilazione del



consistenza e che l'opera è stata in seguito realizzata ed ultimata, non venisse notificato al proprietario alcun atto dello stesso tipo espropriativo e che venisse emesso il decreto definitivo di

a seguito della irreversibilità dell'opera pubblica realizzata, si è verificata l'acquisizione appropriativa del terreno di cui è causa da parte della

deve ritenersi del tutto inefficace la scrittura privata di cessione del terreno, atteso che non solo non risulta provato che la stessa sia stata approvata dalla Giunta Provinciale, ma anche che il negozio o l'atto di cessione sia stato mai stipulato (cfr. Cass., 2 Settembre 1998, n° 8706). -

Da ciò consegue che la volontà della P.A. non si è mai perfezionata, per cui la scrittura deve ritenersi del tutto caducata e risolta. -

Nel merito, l'azione spiegata con l'atto introduttivo del presente giudizio rientra nella ipotesi della cosiddetta "occupazione acquisitiva", regolata da ultimo dal comma 7 bis aggiunto all'art. 5 bis della Legge 359/92 ed introduttiva dell'art. 3 -comma 65- della Legge 23/12/1996 n° 662: comma che disciplina i casi di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30/9/1996 e che comportano l'estinzione del diritto di proprietà del privato, con la conseguenza dell'acquisto, a titolo originario, del medesimo diritto in capo all'amministrazione pubblica occupante. -

Da ciò ne discende che l'azione proposta dal privato ha natura risarcitoria, dalla quale deriva un debito di valore, cui è tenuta la P.A., con la automatica rivalutazione della somma dovuta e con la decorrenza degli interessi dalla data della privazione del bene illegittimamente occupato. -



Tale "occupazione acquisitiva" richiede, però, che sia dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed allo scopo risultano allegati agli atti di causa la copia del provvedimento n° 921 del Sindaco del Comune di Messina, diretta alla occupazione provvisoria ed in via d'urgenza da parte dell'Amministrazione Provinciale di Messina di immobili necessari per la realizzazione del 3° Stralcio dei lavori per il prolungamento della Strada Panoramica di Messina, nonché l'avviso di compilazione verbale di consistenza e di occupazione, fissato per il giorno 28/1/1988, dei beni immobili necessari per i lavori di prolungamento della Strada Panoramica di Messina, 3° Stralcio. —

In questa evidente controversia di occupazione illegittima senza decreto di esproprio nei termini, definita "occupazione acquisitiva o di accessione invertita", il diritto al risarcimento del danno in favore del privato sorge in conseguenza della perdita definitiva del bene che, a sua volta, si concretizza quando l'Ente Pubblico, per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, ha determinato la trasformazione irreversibile del bene medesimo; in proposito, tuttavia, si presuppone che vi sia stata l'immissione in possesso da parte dell'Ente Pubblico nel bene privato, sulla base della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, alla quale non è seguito, però, un valido decreto di esproprio nei termini. —

In ordine alla eccezione di parte convenuta che sia stato occupato, per l'espropriazione "de quò", minor terreno rispetto a quello indicato nel progetto esecutivo dell'Amministrazione Provinciale di Messina, è d'uopo rilevare anzitutto che la stessa è inammissibile perché è stata avanzata tardivamente, dopo la prima precisazione delle conclusioni e dopo la prima comparsa conclusionale (cfr. Cass., 8 Agosto 1990, n° 8038), in violazione del principio del contraddittorio (cfr. Cass., 3 Novembre 1982, n° 5779). —

Ma vi è di più: non solo tale rilievo non è stato in alcun modo provato, ma, come si evince dall'esame del verbale di udienza del 30/1/2002, parte convenuta motiva tale diminuzione del terreno con "una variazione del tracciato che non ha più interessato la particella n° 142 di proprietà dell'attore". -

Orbene, atteso che la particella n° 142 era da espropriare, come da progetto esecutivo della P.A., per soli mq. 130, si ravvisa, nella fattispecie, una evidente confusione dal momento che, sottraendo a mq. 2730, la estensione di mq. 130 (particella 142), la rimanenza totale del terreno espropriato non può in alcun modo corrispondere a mq. 1552, così per come erroneamente lamentato dalla stessa parte convenuta (cfr. suindicato verbale di udienza). -

Né migliore sorte può essere attribuita al rilievo della P.A. di mancata specificazione, da parte del C.T.U. della natura dell'area occupata e cioè se la stessa fosse edificabile o agricola. - E' di tutta evidenza, nel caso di specie, che il C.T.U. Ing. Cesare Girlanda, adottando il metodo sintetico-comparativo, sia nella prima, sia nella seconda relazione peritale, abbia esplicitamente indicato una natura esclusivamente edificabile per i terreni oggetto delle consulenze tecniche d'ufficio, anche se gli stessi catastalmente risultavano censiti come agricoli. Invero, non si poteva ragionevolmente parlare rispettivamente di £ 60.000, £ 180.000, £ 69.000 e £ 88.000 al metro quadrato (cfr. C.T.U. del 31/7/1997, pagg. 11 e 12) se non si fosse riconosciuta una natura edificabile a dette aree. -

A ciò deve aggiungersi che le superfici espropriate erano poste in posizione panoramicamente ineguagliabile dal punto di vista paesaggistico, con ampia balconata sullo Stretto, cioè nel Villaggio Torre Faro del Comune di Messina e che la stessa Provincia Regionale, nella convenzione per la cessione volontaria di aree espropriate del 18/3/1992, predisposta dal Servizio Tecnico

... della Provincia Regionale di Messina e firmata dal Geom.
... La Rosa -Funzionario Resp. V.O.T.- nell'interesse della
... Amministrazione Provinciale di Messina, nonché dall'Ingegnere Capo della
... Provincia Regionale di Messina, aveva riconosciuto in favore di parte attrice
... un importo complessivo di £ 114.660.000 (cfr. scrittura privata in fascicolo
... già citata) per la cessione volontaria dell'immobile per cui è causa. -

... Non senza disattendere, inoltre, che l'immobile "de quo" confinava per un
... lato con la strada comunale S. Lucia e che sullo stesso terreno, a
... conferma della sua urbanizzazione, insisteva un fabbricato in costruzione,
... così per come attestato nella relazione peritale del 31/7/1997 (cfr. C.T.U. pag.
... 0). -

... Passando, ora, a quantificare l'entità del risarcimento dei danni da
... corrispondere a parte attrice da parte della Provincia Regionale di Messina, è
... opportuno porre in rilievo che il valore del terreno occupato senza titolo, in
... ordine al quale si è verificata l'irreversibile trasformazione del bene stesso, è
... stato calcolato dal C.T.U. nella complessiva somma di Euro 99.687,82 così
... come emerge dalla relazione peritale del 14/2/2001 (cfr. C.T.U. Ing.
... sare Girlanda, pag. 8). -

... Pertanto, la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente
... contemporaneamente, deve essere condannata a pagare a parte attrice la somma di
... Euro 99.687,82, oltre rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore,
... interessi legali dal 14/2/2001 (data di deposito della C.T.U.) al soddisfo. -

... precisandosi che per quanto concerne gli interessi legali, secondo la
... giurisprudenza di legittimità gli stessi "devono essere calcolati anno per anno
... sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra
... l'evento dannoso e la liquidazione" (Cass., 27 Marzo 1997, n° 2745; conf.
... s., 3 Gennaio 1998, n° 13). -

...ntre, deve essere disattesa la richiesta attorea diretta al risarcimento
anni derivanti dal deprezzamento delle parti residue dell'immobile
nato, in quanto l'applicazione dell'art. 3, comma 65°, della Legge n°
1975 stabilisce una regola che si manifesta onnicomprensiva,
andosi genericamente alla liquidazione del danno comunque derivante
occupazione illegittima" (cfr. in dottrina Calogero - Totaro: 'L'occupa=
acquisitiva nel quadro del procedimento espropriativo', pag. 163). -
...ese processuali, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo. -

P.Q.M.

il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Stralcio, nella persona del Giudice
Onorario Aggregato, in funzione di Giudice Unico, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da Galeazzo Giuseppa, residente in
Sesto S. Giovanni (MI), nella qualità di procuratore generale di Alessi
Francesco, residente negli U.S.A., con atto di citazione notificato il
28/10/1984, nei confronti della Provincia Regionale di Messina, nella
persona del suo Presidente pro-tempore, ogni contraria istanza, eccezione e
difesa disattesa, così provvede:.

- 1) ritiene e dichiara definitivamente risolta e caducata la scrittura privata,
intercorsa tra le parti, di cessione bonaria del terreno per cui è causa, per
grave inadempienza della Provincia Regionale di Messina;
- 2) ritiene e dichiara illegittimo il procedimento espropriativo intrapreso ed
abusiva l'occupazione del terreno di proprietà di parte attrice, per assoluta
carenza dei presupposti di legge;

3) ritiene e dichiara irreversibile l'illegittima espropriazione del terreno per la causa, a seguito della realizzazione delle opere eseguite da parte convenuta;

4) conseguentemente, condanna la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, a pagare, in favore di Galeazzo Giuseppe, nella qualità di procuratore generale di Alessi Francesco, la somma di Euro 99.687,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 14/2/2001 all'effettivo soddisfo, così per come specificato in parte motiva;


5) rigetta nel resto;

6) condanna, infine, parte convenuta, in persona del Presidente pro-tempore, al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di Euro 3.638,14 di cui Euro 1.275,36 per esborsi (ivi comprese le spese di C.T.U.), Euro 735,95 per competenze ed Euro 1.626,83 per onorario, oltre IVA e CPA, come per legge. -

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 C.P.C. -
Messina, il 20/11/2002

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO

(Avv. Antonino Giunta)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 11 GEN 2003

Il Funzionario di Cancelleria
(D.ssa Caterina Barbaro)



REGISTRATO IL
ATTI @
EURO
AGAMENTO ESPOSIZIONE IN
N



Copio conferito ed allegato alla sentenza in data 21 MAR 2003
Messina, li 21 MAR 2003

Caruso Galeffi

Messina, li

RS

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott.ssa Caterina Barbato

Copio conferito ed allegato alla sentenza in data 21 MAR 2003

Messina, li 21 MAR 2003

DI CANCELLERIA
Barbato

Barbato



IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO

(Avv. Annarino Giordano)



Avv. GUALTIERO CANNAVO'
Patrocinante in Cassazione
Via Camiciotti n. 13 - 98123 MESSINA
Tel. 090.6512308 - Fax 090.6511121

Bernave

COPIA

1051P/300-D

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

Atto di pignoramento presso terzi

81978	Prof. n.
9 DIC 2003	SAIAI
PROVINCIA REGIONALE MESSINA	

Il sig. **Alessi Francesco**, nato a Faro Superiore il 09.01.1942, residente negli U.S.A. Alessi Drive, Manassas, Virginia 22111 CF LSSSNC42A09F158T, ed elettivamente domiciliato in via Camiciotti n.13, presso lo studio dell'avv. Gualtiero Cannavò, dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato a margine dell'atto di precetto, espone quanto segue.

Con sentenza n.58 del 20.11.2002, il Tribunale di Messina, seconda sezione Stralcio, nella persona del Giudice Unico, ha condannato la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento della somma di € 99.687,82 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 14.02.2001 all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali in favore di Galeazzo Giuseppa nella qualità di procuratore generale di Alessi Francesco, liquidandole in €1.275,36 per esborsi (ivi comprese le spese di ctu), € 735,95 per competenze ed € 1626,83 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge;

1239C1

ESPECIFICAZIONE

In virtù della suddetta sentenza notificata in forma esecutiva in data 10.04.2003, l'istante, con atto di precetto del 09.04/31.10.2003 ha intimato alla Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore la corresponsione del complessivo importo di € 119.197,19.

14,70

Non essendo stata sino ad oggi corrisposta alcuna somma ed intendendo conseguire il soddisfacimento del proprio credito, il sig.

Alessi Francesco

05 DIC. 2003

6554/131
10 DIC. 2003

DICHIARA

Alla Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, di voler sottoporre a pignoramento per il suddetto credito, oltre interessi e rivalutazione successivi e spese, tutte le somme ed i crediti, maturati e maturandi, a qualsiasi titolo in possesso della Provincia Regionale, depositate presso la Banca di Lodi, filiale di Messina, sino alla concorrenza di € 130.000,00; ed a tal fine

CITA

1.- la Banca di Lodi, filiale di Messina, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliato per la carica nei locali della Banca di Lodi, filiale di Messina, via S. CECILIA 104;

2.- la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina, via XIV Maggio;

a comparire

avanti al Tribunale di Messina, sezione esecuzioni, nei locali di sua ordinaria seduta, all'udienza del ~~28.12.03~~ (VENTIDUE)

ore nove e seguenti, perché, quanto al terzo pignorato, renda nei modi e nei termini di legge la prescritta dichiarazione di cui all'art.547 c.p.c., e quanto al debitore per assistervi volendolo, e perché comunque senta concludere l'istante procedente, come sin d'ora conclude, chiede al Giudice Unico dell'esecuzione di:


- 1.- Accertare l'esistenza delle somme e dei crediti ai sensi di legge;
- 2.- Assegnare al sig. Alessi Francesco le somme ed i crediti dichiarati e sino alla concorrenza del credito come sopra specificato, con gli interessi sino all'effettivo soddisfo, e le spese, ordinandosi al terzo di effettuare il pagamento in favore dell'istante.

3.- Dichiarare lo stesso surrogato in tutte le ragioni creditorie vantate dalla Provincia Regionale nei confronti del terzo pignorato e sino alla concorrenza delle somme attribuite.

4.- In caso di mancanza o di dichiarazione negativa del terzo, disporre l'accertamento dell'obbligo, emettendo tutte le statuizioni consequenziali.

Spese e compensi da prelevarsi con privilegio sulle somme pignorate.

Messina, 3.12.03



Ad istanza del sig. Alessi Francesco, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notificazioni ed Esecuzioni della Corte di Appello di Messina, in forza dell'atto di precetto notificato in data 31.10.2003

HO PIGNORATO

tutte le somme ed i crediti, maturati e maturandi, a qualsiasi titolo in possesso della Provincia Regionale di Messina, depositate presso la Banca di Lodi, filiale di Messina, via S. Cecilia 10, sino alla concorrenza di €130.000,00.

Contemporaneamente ho ingiunto al Presidente pro-tempore della Provincia Regionale di Messina di astenersi dal compiere qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede, le somme ed i crediti sopra descritti assoggettati alla espropriazione, intimando altresì al terzo di non disporre dei beni pignorati senza ordine del

Giudice, pena le sanzioni di legge, e nel contempo ho notificato e dato

copia del presente atto:

CORTE D'APPELLO MESSINA
L'Ufficiale Giudiziario
Gaetano Bernava

1.- la Banca di Lodi, filiale di Messina, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato *per la carica* nei locali della Banca di Lodi, filiale di Messina, via *CECILIA 104*, ivi consegnando copia a mani di

2.- la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Messina, via XIV Maggio, ivi consegnando copia

~~a mani di~~

a mani del *sig. Rosa Restifo Luciani*,
impiegato, incaricato di ricevere le
notifiche

Messina 09/12/2003

CORTE D'APPELLO MESSINA
L'Ufficiale Giudiziario
Gaetano Bernava

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

SEZIONE

Civile

Pileolopo

ut. di Rota 19-5-04

N. 697/03 Reg. Gen.

COMUNICAZIONE DI ORDINANZA

(art. 134, 170 c.p.p.)

Si comunica:

Av. Pasquita Cuzzari - Via Garibaldi 13 - Messina
Av. Gualtiero Cuzzari - Via Cacciotti 13 - Messina

che nella causa civile

TRA

Provincia Regionale di Messina

E

Alessi Francesco

la Corte o Cons.

ha pronunciato in data 2-2-04 la seguente

ORDINANZA

Vedi foglio allegato

Messina, li 9-3-2004

IL CANCELLIERE C 1

Maria NANIA

Per ricevuta comunicazione.

Messina, li

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

„ Corte, sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- 1) dr. Antonino Bambara.....Presidente
- 2) dr. Mario La Rocca.....Consigliere
- 3) dr. Salvatore Paleologo.....Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

letti gli atti e sentito il Relatore;

ritenuto che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza del Tribunale di Messina, depositata in data 11.01.2003, è stata tempestivamente proposta dall'appellante

Provincia Regionale di Messina;

che tale istanza merita accoglimento ricorrendo nella specie i gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c.;

infatti, relativamente al "fumus boni iuris" dell'impugnazione, questo è ravvisabile quantomeno nelle censure di cui al sesto motivo dell'appello principale (il nominato c.t.u., invero, non ha compiuto alcuna indagine per accertare l'edificabilità "di diritto" del terreno oggetto dell'illegittima occupazione acquisitiva e, ciò malgrado, il G.O.A. del Tribunale lo ha valutato, nella somma complessiva di euro 99.687,82 , come terreno edificabile e non agricolo);

va altresì ravvisato il dedotto grave pregiudizio che discenderebbe dall'immediata esecuzione della sentenza alla Provincia Regionale appellante, atteso il rilevante importo della somma al cui pagamento è

N. 697/03 R.G.C

N. 375 R.S.

N. 994 Cron.

Introit. 26-1-04

Dep. ~~non~~ in crisi
- 4 FEB. 2004

Comunic.

tata condannata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con la sentenza impugnata;

P. Q. M.

in accoglimento dell'istanza dell'appellante Amministrazione, sospende l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza del Tribunale di Messina emessa il 20.11.2002 e depositata l'11.01.2003.

Rinvia la causa, per il merito, all'udienza ~~collegata~~ del 19/5/2004 davanti al C.I.

Così deciso in Messina, il 2.02.2004

L'Estensore

Alcalá

Il Presidente

Antonio Pizzarello

CANCELLIERE CT
Emma GUAGLIARDO

Deposito
Messina, **23 FEB. 2004**

CANCELLIERE
GUAGLIARDO
[Signature]

A. P. Curran

15/03/04

R. G. Es. n.: 2644/03
Cron. n.



Aleni F-0
P. M. Reg. Le. M.E.
B. Jodi

1) AN Guastasio Cassano
2) AN Carreri Desquante
3) B. Jodi, via S. Clelia 104 M.E.

Tribunale di Messina
Ufficio delle esecuzioni civili -
Il Giudice

Letti gli atti e sciogliendo la riserva;
rilevato che — con ordinanza del 2-23/2/2004 — è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado che costituisce titolo esecutivo della presente procedura;

atteso che la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza, disposta dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 283 c.p.c., non integra "revoca" dell'efficacia del titolo esecutivo, e, pertanto, in relazione al procedimento esecutivo intrapreso in forza del medesimo, non tocca la legittimità degli atti già compiuti, né determina ragione di improseguibilità, del processo esecutivo, che rimane soltanto sospeso ai sensi dell'art. 623 c.p.c. (v. Cass. 3 maggio 1991, n. 4866);

ritenuto che il debitore, facendo rilevare siffatta circostanza, in ragione della quale la procedura esecutiva è sospesa per effetto di legge (art. 623, primo inciso, c.p.c.), non ha proposto una opposizione all'esecuzione, in senso stretto, cosicché il conseguente provvedimento di questo Giudice ha natura semplicemente dichiarativa e non di accertamento (della sussistenza di gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c.) e quindi non può trovare applicazione il disposto dell'art. 616 c.p.c.;

P.Q.M.

Visto l'art. 623 c.p.c.,

SOSPENDE

la procedura esecutiva n. 2644/03 R.G.Es.

– Messina, 26 luglio 2004

Il Cancelliere

Il Giudice
(dott. Cosimo D'Arrigo)
D. A.

Depositato in Cancelleria il

11 - 8 - 2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^a sezione civile

46/10
697/03 R.G. Cont.
436/03 R. Sez.
121/09 R. Ist.
260 Cronol.
52 Riepertorio
In data 10-7-03
In data 14-12-09
Deposito sentenza
28 GEN. 2010

riunita in camera di consiglio e composta di magistrati

Dott. Mario Zumbo Presidente
Dott. Adolfo Fiorentino Consigliere
Dott.ssa Marilena Scanu Consigliere rel

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 697/2003 REG posta in decisione
all'udienza del 14 dicembre 2009

vertente tra

Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente e legale
C.F.: 80002760835
rappresentate pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Pasquita
Curreri presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Messina Via
Garibaldi n.13, giusta procura a margine dell'atto di appello e
determina di incarico.

APPELLANTE

Contro

Alessi Francesco, nato a Messina il 9-1-1942, residente negli Stati
C.F.: L55FNC H2 A 09 F158 T
Uniti ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Camiciotti n.13
is.137, presso lo studio dell'Avv. Gualtiero Cannavò, dal quale è
rappresentato e difeso per mandato a margine dell'atto di costituzione
nel giudizio di appello

APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE

oggetto: risarcimento dei danni da occupazione illegittima ed
accessione invertita.

Conclusioni del procuratore della parte attrice "si riporta a tutto
quanto dedotto nell'atto di appello e nei successivi atti e verbali di
causa, chiedendo l'accoglimento con il rigetto di ogni contraria difesa.
Con vittoria di spese e compensi.

Conclusioni del procuratore della parte convenuta ed appellante
incidentale " si riporta a quanto dedotto in atti. In particolare contesta
le risultanze di cui al supplemento di CTU anche in relazione alle
recenti determinazioni della Corte Costituzionale e della
giurisprudenza di legittimità.

Svolgimento del Processo

Con atto di citazione del 28.10.1994, notificato in pari data, Galeazzo
Giuseppa, nella qualità di procuratore di Alessi Francesco, conveniva
in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Messina la Provincia
Regionale di Messina e premesso:

- che il Sindaco del Comune di Messina con provvedimento del
26.10.1987 n.921 aveva disposto l'espropriazione (rectius
l'occupazione) dell'immobile sito in Messina. Vill. Torre Faro, in catasto
alla part.37288 fg.44 partt. 141 e 142 a seguito della dichiarazione di
indifferibilità ed urgenza di cui alla delibera del 27.03.1985 n.878/c;
- che in data 20.01.1988 l'Amministrazione Provinciale si era immessa
nel possesso del terreno ;
- che, in data 18.03.1992, l'attore n.q. aveva stipulato con la predetta
amministrazione scrittura privata di cessione bonaria del terreno per il
corrispettivo di £ 114.660.000;

-che, l'attore, con raccomandata n.2261 del 29.07.93 aveva richiesto il pagamento della somma convenuta quale prezzo della cessione del terreno de quo;

che la Provincia non aveva dato riscontro alla richiesta.

Tutto ciò premesso, chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti alla abusiva occupazione e alla illegittima espropriazione del succitato terreno.

Con sentenza n. 58/03 del 20.11.2002 depositata in cancelleria l' 11.01.2003, il Tribunale Civile di Messina Sez. Stralcio, riteneva e dichiarava definitivamente risolta e caducata la scrittura privata, intercorsa tra le parti, di cessione bonaria del terreno per grave inadempienza della Provincia Regionale di Messina, dichiarava illegittimo il procedimento espropriativo intrapreso ed abusiva l'occupazione del terreno, dichiarava irreversibile l'illegittima espropriazione del terreno a seguito della realizzazione delle opere eseguite da parte convenuta, e condannava la Provincia Regionale di Messina, in persona del presidente pro-tempore, a pagare, in favore di Galeazzo Giuseppa, nella qualità di procuratore generale di Alessi Francesco, la somma di € 99.687,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 14/2/2001 all'effettivo soddisfo. Con condanna al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza indicata veniva proposto appello dall'Ente provinciale che chiedeva di sospendere la provvisoria esecuzione della impugnata sentenza in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio. Nel merito eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria e rilevava che non era stata dimostrata la " grave inadempienza dell'amministrazione convenuta", che non era stata data

prova della estensione di terreno effettivamente occupata dall'amministrazione appellante, che la quantificazione dell'importo era errata perché rapportata al valore di terreno edificabile.

In via gradata, l'appellante chiedeva disporre il rinnovo della CTU al fine di verificare l'effettiva quantità di terreno occupato dall'amministrazione appellante, nonché la sua destinazione in base agli strumenti urbanistici, e, quindi il suo valore.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio .

Costitutosi in giudizio Alessi Francesco contestava le doglianze espresse dall'appellante perché infondate e spiegava appello incidentale ritenendo errata la decorrenza degli interessi sulla somma dovuta a titolo risarcitorio, disposta dal primo giudice a far data dal deposito della consulenza .

Con ordinanza del 23-2-2004 la Corte di Appello di Messina sospendeva la provvisoria esecuzione della sentenza , quindi, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del 26-5-2005 .

Il collegio riteneva, però, necessario il rinnovo della consulenza tecnica nel senso richiesto dall'appellante.

Acquisita la nuova consulenza ed l'ulteriore supplemento, la causa , sulle conclusioni delle parti indicate in epigrafe, veniva assegnata a sentenza all'udienza collegiale del 14 dicembre 2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale dell'Amministrazione provinciale e quello incidentale della parte appellata meritano parziale accoglimento.

In punto di fatto appaiono essenziali, ai fini della decisione, due considerazioni preliminari.

La prima, attinente all'esatta delimitazione in termini quantitativi della superficie del terreno di proprietà dell'odierna parte appellata, oggetto dell'irreversibile trasformazione ad opera dell'attività ablatoria illegittima dell'amministrazione provinciale.

La seconda, relativa alla destinazione urbanistica del terreno all'atto della suddetta trasformazione (giugno 1992).

Quanto alla prima problematica, il Consulente tecnico d'ufficio, nominato nel presente grado di giudizio, correttamente ha ritenuto di dover disattendere la quantificazione operata dall'odierna parte appellata, tendente a contenere nella misurazione entrambe le particelle 141 e 142 (entrambe ricadenti nel foglio 44) ed estese complessivamente 6180 mq.

Il consulente, invero, sulla base dello stralcio catastale e più in particolare attraverso il sopralluogo effettuato, ha potuto accertare che le particelle effettivamente interessate dall'intervento pubblico risultano essere le nn. 1552, 1829 e 1830, derivate dalla particella 141 a seguito di frazionamento n. 2613. 20/1999 del 30-8-1999.

La superficie, originariamente occupata ed interessata al giugno del 1992 da una trasformazione irreversibile, è risultata pari a 1:639 mq.

La suddetta valutazione è stata sostanzialmente confermata dalla stessa amministrazione comunale e non è stata contestata dalla parte appellata.

Quanto all'effettiva destinazione del terreno appreso, giova ricordare che con sentenza n. 172 del 23/04/2001 (rv. 546234, Balli e altri contro Comune di Castelfiorentino) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, si

delinea una rigida dicotomia, che non lascia spazi per un *tertium genus*, tra "aree edificabili" (indennizzabili in percentuale del loro valore venale) ed "aree agricole" o "non classificabili come edificabili" (tuttora indennizzabili in base a valori agricoli tabellari ex legge n. 865 del 1971). Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che un'area va ritenuta edificabile quando e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale.

E', dunque, un dato certo che sia le disposizioni del Testo Unico in materia di espropriazioni (D.P.R. n. 327 dell'8.6.2001), sia le norme più recenti della legge finanziaria pongono a base della scelta dei criteri di liquidazione dell'indennità di espropriazione e della determinazione del risarcimento a seguito di occupazione appropriativa il carattere edificabile o meno dei terreni interessati. Parimenti la classificazione della natura del terreno è essenziale ai fini dell'applicazione delle recenti pronunce di incostituzionalità di cui alle sentenze della Consulta n. 348 e 349 del 2007.

Nel caso di specie, va rilevato che nella relazione suppletiva, il Consulente d'ufficio ha chiarito che, alla data del giugno 1992, il Consiglio Comunale di Messina aveva già adottato la variante Generale al Piano Regolatore, restando il vigore il vecchio PRG (Piano Tekne) nelle more della definitiva approvazione della variante generale.

Secondo gli indicati strumenti urbanistici le aree interessate all'occupazione ricadono in zona F2 (parchi pubblici attrezzati, urbani e territoriali) ed in parte in zona destinata a viabilità pubblica.

E', dunque, escluso il carattere edificabile del terreno interessato.

Con valutazione ragionevole, condivisa da questa Corte, il consulente ha considerato che si tratta di terreno a forma regolare, con buona esposizione, ubicato in zona limitrofa ad un contesto urbanizzato ed a poche centinaia di metri dalla strada statale che porta al centro di Torre Faro ed in una zona particolarmente apprezzata commercialmente.

In ragione di tali considerazioni il valore agricolo medio al 1992 pari a €1,03 è stato correttamente elevato ad €4,00 al mq.

Il valore della porzione di terreno, illegittimamente occupata risulta, quindi, di € 6.556 (€4,00 mq x 1.639 mq).

Su tale somma competono la rivalutazione e gli interessi legali.

Quanto alla decorrenza, contestata in via incidentale dall'appellato con riferimento agli interessi legali, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità (cfr. Sez. Un. 1995 n. 1712), per quanto attiene alla rivalutazione occorre fissare il valore iniziale del bene, al momento dell'illecito istantaneo (nel caso di specie giugno 1992), e poi procedere alla rivalutazione della somma liquidata.

Non si applica, infatti, il principio nominalistico (art. 1277 c.c.), perché l'oggetto della prestazione consiste nel valore economico del bene distrutto illecitamente, diverso dal denaro (Cass. 4 novembre 1992 n. 11968). In conseguenza il denaro deve avere un valore equivalente in termini di poteri di acquisto all'utilità originaria.

Gli effetti della svalutazione monetaria non sono correlati alla responsabilità dell'obbligato ma sono dovuti unicamente perché nel lasso di tempo intercorrente fra il sorgere del credito (quale effetto del fatto dannoso) ed il momento della sua liquidazione, l'espressione monetaria del bene deteriorato o distrutto è mutata.

In sostanza, quindi, la rivalutazione assolve alla funzione di adeguare la prestazione dovuta (somma di denaro) all'effettivo valore da reintegrare.

Nella sentenza citata così il giudice di legittimità ha puntualizzato *"Occorre ribadire che la rivalutazione non corrisponde affatto alla funzione esplicita, nel quadro dei debiti di valuta, in rapporto al "maggior danno" di cui all'art. 1224 secondo comma c.c. e cioè a quella di risarcire il danno eccedente gli interessi legali, dovuti dal giorno della mora. L'art. 1224 non è richiamato dall'art. 2056 c.c. La mora, che pure è regolata anche nelle obbligazioni da fatto illecito, come mora automatica (art. 1219, comma 2, n. 1) non ha niente a che vedere - in dette obbligazioni - con la rivalutazione monetaria, la quale è dovuta non come effetto di essa, ma come effetto della natura del credito di valore, che è di per sé sottratto al rischio della svalutazione, poiché il suo importo in moneta deve essere determinato al momento della liquidazione, in corrispondenza ad un valore economico reale. Di tale caratteristica è consapevole la giurisprudenza, che ha elaborato un serie di regole processuali peculiari, estranee al danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie: la rivalutazione deve essere accordata anche d'ufficio ed in grado d'appello e di rinvio (per tutte: Cass. 1 dicembre 1992 n. 12839; 6 dicembre 1993 n. 12054, pure in caso di valutazione equitativa)"*.



Anche gli interessi legali sono dovuti: la liquidazione del risarcimento del danno da fatto illecito, effettuata in danaro per equivalente, deve comprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del

suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione.

Essi decorrono dalla data dell'evento dannoso (l'irreversibile trasformazione si è verificata nel giugno del 1992) e non come ritenuto nella sentenza impugnata dal deposito della relazione di consulenza o come rilevato dall'appellato con l'appello incidentale dalla data della domanda introduttiva.

In sintonia con la sentenza della Suprema Corte Sez Unite , già citata *"Nel caso di fatto illecito extracontrattuale, il danno subito dal danneggiato per la ritardata liquidazione dell'equivalente monetario dev'essere risarcito mediante la corresponsione di una somma di danaro via via rivalutata alla quale si cumulano gli interessi, a un tasso ritenuto equo dal giudice"*.

Nulla è dovuto a titolo di deprezzamento per le parti residue di terreno, stimato nella consulenza depositata.

In proposito, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza delle Corte di Cassazione "l'indennizzabilità della diminuzione di valore della parte di fondo non espropriata presuppone non soltanto che vi sia stato un effettivo degrado della parte residua, ma altresì l'esistenza, tra la parte di fondo espropriata e quella non espropriata, di un rapporto di unità funzionale, per ubicazione e destinazione, sicchè il degrado sia imputabile alla loro separazione" (Cass., n. 6722 del 1998).

In altri termini, "l'istituto in esame è configurabile quando ricorra la duplice condizione che la parte residua del fondo sia intimamente

collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale e obiettivo, tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale, e che il distacco di una parte di esso influisca, oggettivamente, in modo negativo sulla parte residua, con esclusione di ogni valutazione soggettiva, cioè rilevante per il solo proprietario o per persone determinate" (Cass., n. 9489; Cass., n. 6722 del 1998).

Nel caso di specie la parte residua ha conservato intatta tale sua destinazione secondo quanto stabilito nello strumento urbanistico.

La sentenza di primo grado, quindi, sui punti indicati va riformata.

Del pari deve ritenersi errata la pronuncia di risoluzione della scrittura privata di cessione bonaria per grave inadempienza della Provincia Regionale di Messina.

Attraverso la scrittura privata di cessione bonaria, firmata da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, non si è perfezionata alcuna cessione volontaria dei beni ex art. 12 L. 365/71.

Come statuito dal Giudice di legittimità (cfr. Cass. SU 17709/03), la cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico, i cui elementi costitutivi che la differenziano dalla compravendita di diritto comune, sono: a) l'inserimento del contratto nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, del quale la cessione costituisce un momento avente la funzione di realizzare il risultato peculiare (acquisizione della proprietà dell'immobile all'espropriante) con uno strumento alternativo di natura privatistica; b) la preesistenza, nell'ambito del procedimento, non solo della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare, ma anche del

subprocedimento di determinazione dell'indennità da parte dell'espropriante, che dev'essere da quest'ultimo offerta e dall'espropriando accettata con la sequenza e le modalità previste dall'art. 12 della L. n. 365/1971; e) il prezzo per il trasferimento volontario dell'immobile correlato in modo vincolante ai parametri di legge stabiliti per la determinazione dell'indennità spettante per la espropriazione .

Tenuto conto di questi criteri, deve escludersi che il mero accordo amichevole intervenuto nel 1992 tra l'odierno appellato e un funzionario dell'ente possa qualificarsi come atto di cessione volontaria del bene o possa avere un qualche valore vincolante per la Pubblica Amministrazione.

La cessione bonaria ,infatti, oltre ad non essere stata assunta da un soggetto non dotato di documentati poteri di rappresentanza dell'Ente , non si è poi perfezionata con atto finale di trasferimento della proprietà (cessione volontaria), alternativo al decreto di esproprio.

Va a questo proposito rilevato che costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale l'accordo sull'indennità di espropriazione non ha alcun effetto traslativo della proprietà del bene, ma si inserisce nel procedimento ablativo -avendo pertanto natura negoziale pubblica - nel senso che le pattuizioni in esso contenute si connotano come atti integrativi del procedimento stesso, ma sono tuttavia condizionate alla sua conclusione, cioè alla stipula della cessione volontaria o all'emanazione del decreto di esproprio. che sono gli unici atti idonei a realizzare il trasferimento della proprietà.

E' evidente che qualora dette condizioni manchino, l'accordo sull'indennità resta caducato e privo di qualsiasi effetto giuridico, cosicché l'obbligo dell'Amministrazione espropriante non può più trovare il suo momento genetico in esso, bensì in una fattispecie risarcitoria per la perdurante ed illegittima occupazione dell'immobile (cfr. Cass. 11864/01, 6009/03).

Per le stesse ragioni deve poi ritenersi che, laddove, come nella specie, l'accordo amichevole non sia seguito dalla cessione volontaria o dall'esproprio e divenga pertanto inefficace, l'Amministrazione che ha iniziato il procedimento non è obbligata per legge a completarlo ne è configurabile in capo al privato, che lo abbia concluso, un diritto ad essere espropriato (cfr. Cass. 12704/01).

La scrittura ,pertanto, è nulla ed inefficace.

Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, peraltro non particolarmente coltivata dall'ente provinciale.

Infatti, è ormai consolidato, anche dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale nr. 204 del 6 luglio 2004, l'orientamento secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente a oggetto la domanda risarcitoria conseguente a una occupazione avente il proprio originario fondamento in un titolo poi annullato, trattandosi in questo caso di danno riconducibile non a mero comportamento materiale, ma all'esercizio, ancorché scorretto o illegittimo, di pubblici poteri (cfr. "ex multis" Cons. Stato, Ad. Pl., 22 ottobre 2007, nr. 12; Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2009, nr. 3509; id., 3 settembre 2008, nr. 4112).

Nel caso di specie, deve darsi atto che al provvedimento di occupazione (indicato erroneamente dalle parti come decreto di

esproprio) del Sindaco, intervenuto il 26 ottobre 1987 non è seguita e non è stata completata nel termine di cinque anni la procedura espropriativa.

Si è trattato, quindi, di un comportamento della P.A in materia espropriativa non riconducibile, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuto in carenza di potere od in via di mero fatto, e come tale valutabile dal giudice ordinario.

Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizi, avendo le parti contrapposte avanzato domande e formulato rilievi che sono stati solo parzialmente accolti, equo appare compensare per metà le spese nella misura indicata in dispositivo

PQM

La Corte di Appello di Messina, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Provincia Regionale di Messina e sull'appello incidentale proposto da Alessi Francesco avverso la sentenza n. 58/03 del 20.11.2002 emessa dal Tribunale Civile di Messina Sez. Stralcio così provvede:

- a) in parziale accoglimento dell'appello della Provincia Regionale e dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata condanna la Provincia di Messina, in persona del Presidente pro-tempore a corrispondere ad Alessi Francesco la somma di euro 6.556,00 a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima, oltre rivalutazione monetaria dal giugno 1992 fino alla presente decisione, ed interessi legali sulla somma progressivamente ed annualmente rivalutata con la medesima decorrenza e sino al soddisfo ;
- b) dichiara la nullità ed inefficacia della scrittura privata di cessione bonaria del terreno ;

c) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione.


d) dichiara le spese del doppio grado di giudizio compensate in ragione della metà, ivi comprese quelle delle esperite consulenze tecniche d'ufficio, e pone a carico della Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore la restante metà che liquida :

- per il giudizio di primo grado in €1819,07 di cui € 637,38 per esborsi , € 367,975 per competenze ed €813,415 per onorario oltre Iva e Cpa , come per legge;


- per il giudizio di appello in complessive € 2350,00 di cui €550,00 per spese, € 450,00 per competenze ed € 1400,00 per onorario ,oltre Iva e Cpa , come per legge .

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 12 gennaio 2010

Il consigliere estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE C.1

Maria **NANIA**
Nania

Depositato in Cancelleria

Messina, 28 GEN. 2010

IL CANCELLIERE C.1

Maria **NANIA**
Nania

E' GIA'
META'

2010

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
19/05/2010
Protocollo n°0018498/10



MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA
BANCA DAL 1472

MESSINA, 13/05/2010

1051 AH Legale.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
18 MAG 2010
1° DIPARTIMENTO - U.D.

[Signature]

SPETT.LE
Provincia Regionale di Messina
U.O. Ufficio Legale e Contenzioso
Messina
c.a. Dr. Calabro'

Oggetto: Vs. Richiesta notizie del 10/05/2010 prot. 0017177/10

Facendo seguito alla richiesta di cui all'oggetto, Vi confermiamo che risultano accantonate le somme pignorate, fino alla concorrenza di € 130.000,00, dal Sig. Alessi Francesco.
In attesa di Vostro riscontro ,porgiamo distinti saluti.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
AGENZIA 10 DI MESSINA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a.-Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 -www.mps.it
Capitale Sociale Euro 1.935.272.832,00 - Riserve Euro 4.395.489.790,92- Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena-
884060526 -Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena-Codice Banca 1030.6-Codice Gruppo 1030.6-Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

2691/02
27 MAG. 2010

NC